

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 68/A

presentata dal Consigliere regionale
CORRIAS

il 9 gennaio 2025

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge mira a dare diretta applicazione alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) che così recita: "4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali".

Occorre, pertanto, con legge regionale, definire l'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva.

Si rammenta che la legge regionale n. 9 del 2006 ha definito in maniera puntuale i compiti e le funzioni della Regione, delle province (città metropolitane), dei comuni, delle unioni di comuni e comunità montane mentre la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) hanno ridisegnato l'assetto istituzionale della Regione con una propensione alla devoluzione di funzioni verso gli enti locali.

Il federalismo interno, in ossequio ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché la previsione statutaria contenuta nell'articolo 44 dello Statuto, sono alla base della legge regionale n. 9 del 2006 di cui questa, come detto, è un'applicazione tesa a riconoscere ai dipendenti di comuni, unioni di comuni e comunità montane, province e città metropolitane l'identica forma contrattuale dei dipendenti del sistema regionale.

Si tratta, certo, di un'operazione di "giustizia sociale", ma anche un riconoscimento allo svolgimento da parte dei dipendenti degli enti locali di funzioni delegate dalla Regione in un quadro di devoluzione di poteri secondo quanto stabilito, appunto, dalla legge regionale n. 9 del 2006 e della previsione statutaria contenuta nell'articolo 44.

Con la proposta di legge si istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna in attuazione dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006 e se ne regolano le modalità di costituzione e di funzionamento.

La proposta di legge è composta da 20 articoli fra i quali sono previste alcune modifiche funzionali alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Con la presente proposta di legge potrà finalmente definirsi, dopo 19 anni, il percorso attuativo del comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, di cui fa parte il personale dell'amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge in esame prevede, come tappa finale di un percorso di progressiva armonizzazione, l'istituzione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, prevedendo, tra le altre misure di immediata operatività, l'istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna) e una riorganizzazione strutturale del sistema negoziale.

Ai fini della stima dei costi riconducibili all'istituzione dell'ARAN Sardegna, potrebbe prendersi a riferimento il compenso annuale lordo unitario attualmente riconosciuto ai componenti del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Co.Ra.N.), ovvero euro 40.000 per ciascun componente ordinario ed euro 45.000 per il Presidente.

Pertanto, a parametri invariati, il costo unitario risulterebbe pari ad euro 40.000 per gli ulteriori componenti che verranno aggiunti ai sensi della proposta di legge n. 68. A tale proposito si ritiene opportuno rilevare l'incongruenza in merito al numero di componenti del nuovo organo negoziale ARAN Sardegna tra quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 7, della proposta di legge n. 68 e quanto indicato nell'articolo 18 che prevede "due ulteriori componenti del comitato direttivo".

Pertanto, in via cautelativa, è opportuno prevedere l'importo massimo per la futura composizione dell'ARAN Sardegna basata su nove componenti, di cui una figura con la qualità di Presidente, per un importo complessivo pari ad euro 365.000.

Allo stato attuale, per quanto riguarda gli oneri della nuova contrattazione si rimanda alla proposta di legge n. 68 che, in armonia con la legge regionale n. 9 del 2006, che all'articolo 12, comma 6, prevede l'attuazione del comparto per più tornate contrattuali e che, all'articolo 19, comma 3, testualmente recita: "Gli oneri per l'applicazione della presente legge sono valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed euro 30.000.000 per l'anno 2026, con l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024), al fin di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione. La Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale n. 31 del 1998, per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, per la conseguente graduale armonizzazione

normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli Enti Locali da assegnare all'Agenzia della Rappresentanza Negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1)".

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente e relatore - FASOLINO, Vice Presidente - COCCO, Segretario - CASULA - CHESSA - CIUSA - COCCIU - LOI - MATTA - SCHIRRU - SOLINAS Antonio - SPANO - TRUZZU - TUNIS - USAI

Relatore di maggioranza

On. Corrias

La proposta di legge, presentata il 10 gennaio 2025, è stata assegnata il 13 gennaio 2025 alla Prima Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento interno.

Va ricordato che la Prima Commissione, fin dall'inizio della legislatura, si è interessata al tema dell'attuazione del comparto unico di contrattazione collettiva. Antecedentemente alla presentazione della proposta, sull'argomento sono stati sentiti una delegazione del Comitato per il comparto unico di contrattazione Regione-Enti locali e alcuni rappresentanti dell'Anci Sardegna, rispettivamente, nelle sedute del 19 settembre e dell'11 dicembre 2024.

L'esame è iniziato con l'illustrazione della proposta nella seduta del 21 gennaio 2025 durante la quale si è dato contestualmente avvio ad un articolato ciclo di audizioni conclusosi in data 5 febbraio 2025.

Nello specifico, la Commissione ha auditato figure istituzionali chiave, tra cui l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Sono state, inoltre, ascoltate le organizzazioni e confederazioni rappresentative del personale del comparto funzioni locali e dei dipendenti dell'amministrazione, enti, istituti, aziende e agenzie regionali ed alcune associazioni rappresentative degli enti locali, quali l'ANCI Sardegna, l'Associazione sarda degli enti locali (ASEL Sardegna) e l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) Federazione Sardegna. Il quadro delle audizioni è stato completato dall'intervento dei Sindaci dei Comuni di Cagliari, Carbonia, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Olbia, Oristano, Sanluri, Sassari, Tempio, Tortolì e Villacidro e dagli Amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, della Città metropolitana di Cagliari e della Città metropolitana di Sassari, che hanno offerto una prospettiva diretta delle amministrazioni locali.

Successivamente, in data 13 febbraio 2025, la Commissione ha concluso la fase della discussione generale, stabilendo per venerdì 28 febbraio 2025 il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione.

In data 11 marzo 2025 la Commissione ha, quindi, dato avvio alla discussione sugli articoli della proposta e sugli emendamenti pervenuti.

Il 24 aprile 2025 la Commissione ha approvato gli articoli e gli emendamenti. In questa occasione è stata anche deliberata la richiesta alla Giunta regionale per la redazione della relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

I lavori sono ripresi il 28 agosto 2025, allorché la Commissione ha esaminato la relazione tecnico-finanziaria pervenuta dalla Giunta regionale. In tale contesto, è stata approvata all'unanimità la proposta emendativa all'articolo 19, formulata dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e inclusa nella relazione tecnico-finanziaria. La votazione finale sul provvedimento è stata tuttavia sospesa per attendere l'acquisizione del parere finanziario della Terza Commissione e del parere del Consiglio delle autonomie locali, come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

Infine, nella seduta dell'11 settembre 2025, la Commissione ha approvato ulteriori modifiche ed ha esaminato il parere espresso dalla Terza Commissione, licenziando il testo maggioranza.

Il testo della Commissione consta di venti articoli contenuti in tre distinti capi.

Il Capo I delinea le norme relative all'attuazione del comparto unico e, in particolare, gli articoli 4 e 5 rappresentano il fulcro della proposta, in quanto disciplinano l'avvio dell'istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, ovvero la legge istitutiva del comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali. L'articolo 5 è stato inoltre oggetto di sostanziali modifiche da parte della Commissione rispetto al testo del proponente: si è infatti ritenuto di integrare i componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), deputato alla rappresentanza negoziale, ampliando la platea delle rappresentanze degli enti locali in maniera tale da garantire la più ampia partecipazione degli stessi alla definizione della contrattazione collettiva.

Il Capo II contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e alla legge regionale n. 9 del 2006 che si sono rese necessarie per allineare la disciplina ivi contenuta alle innovazioni normative introdotte dalla proposta.

Il Capo III prevede le norme finali, di coordinamento, di disciplina della fase transitoria e la norma finanziaria, oggetto di modifica rispetto al testo del proponente, all'esito dell'esame della relazione tecnico- finanziaria trasmessa dalla Giunta regionale.

Co-relatore

On. Cocciu

(non pervenuta)

Parere dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Con riferimento alla proposta di legge n. 68 in oggetto, si attesta la conformità all'articolo 33 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, della rispettiva Relazione tecnica finanziaria richiesta da codesta Commissione alla Giunta Regionale, congiuntamente predisposta dai competenti Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e Assessorato degli enti locali, finanza e urbanistica e trasmessa, da ultimo con relativa congiunta n. 4174 del 31 luglio u.s.

Si esprime positivo parere di competenza sulla copertura finanziaria, subordinatamente alla proposta di modifica dell'articolo 19 come segue:

"Art. 19 Norma finanziaria

1. La Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale n. 31 del 1998, per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, per la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali da assegnare all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna.

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati in euro 257.500 per il 2025 ed euro 365.000 a decorrere dal 2026 per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna di cui all'articolo 3, comma 5 (missione 01 - programma 01 - titolo 01); ai medesimi oneri si fa fronte, per euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con l'utilizzo delle risorse stanziato per il funzionamento ed i compensi spettanti al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione iscritte in conto della missione 01, programma 01, titolo 1 e, per euro 107.500 per il 2025 ed euro 215.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20, programma 01, titolo 1 del bilancio regionale per i medesimi anni. A decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante pari quota parte delle entrate disponibili di cui all'articolo 8 della legge cost. 3/1948 e relative norme di attuazione.

3. Gli oneri per l'applicazione del Capo II della presente legge, sono valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed in euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2026; agli stessi oneri si fa fronte, per gli anni 2025, 2026 e 2027, con l'utilizzo di pari risorse iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024) - in conto della missione 18, programma 01, titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione. A decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante pari quota parte delle entrate disponibili di cui all'articolo 8 della legge cost. 3/1948 e relative norme di attuazione.".

Parere della Terza Commissione

La Terza Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2025, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di opposizione, parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

La proposta di legge in esame, trasmessa alla Terza Commissione per l'espressione del parere finanziario ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno, contiene disposizioni finalizzate all'attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2002, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Il provvedimento è accompagnato da una relazione tecnica-finanziaria redatta congiuntamente, su richiesta della Commissione di merito, dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

La relazione è stata asseverata dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, subordinatamente alla riformulazione dell'articolo 19 (Norma finanziaria), secondo le indicazioni fornite dallo stesso Assessorato.

Il testo attualmente all'esame della Terza Commissione recepisce tale riformulazione, ma non è corredato da una relazione tecnica finanziaria pienamente conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il comma 1 dell'articolo 19 premette che "La Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna (...) per la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali da assegnare all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna".

In particolare, il comma 2 quantifica gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), disciplinata nel Capo I, in euro 257.500 per il 2025 ed in euro 365.000 a decorrere dal 2026. Con riferimento alla copertura finanziaria, dispone che si faccia fronte: per euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con l'utilizzo delle risorse stanziare per il funzionamento ed i compensi spettanti al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione iscritte in conto della missione 01, programma 01, titolo 1; per euro 107.500 per il 2025 ed euro 215.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20, programma 01, titolo 1 del bilancio regionale per i medesimi anni; a decorrere dall'anno 2028 mediante utilizzo di pari quota parte delle entrate disponibili di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e delle relative norme di attuazione.

Il comma 3, infine, quantifica gli oneri per l'applicazione del Capo II in euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed in euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2026. La copertura è prevista per gli anni 2025, 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse già iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024) finalizzate all'omogeneizzazione del trattamento economico e giuridico del personale degli enti locali con quello del personale regionale. Per gli anni successivi, si dispone anche in questo caso il ricorso alle entrate disponibili nel bilancio ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione 3 del 1948.

Tanto premesso, la Terza Commissione osserva quanto segue.

Quanto agli oneri derivanti dal Capo I, la relazione tecnico-finanziaria non considera i potenziali costi aggiuntivi connessi al funzionamento dell'ARAN Sardegna e all'espletamento delle sue funzioni, come previsti dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 18, comma 3. Inoltre, non dà evidenza della effettiva disponibilità all'interno della missione 20, programma 01, titolo 1 - verosimilmente riferibile alle risorse allocate nel "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", di margini finanziari utili alla copertura finanziaria della nuova disposizione legislativa, pari ad euro 107.500 per il 2025 e ad euro 215.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Tale riscontro risulta necessario alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2018 e dalla consolidata giurisprudenza contabile.

Quanto agli oneri previsti dal Capo II, invece, la relazione tecnica-finanziaria non fornisce i dati né i metodi utilizzati per la loro quantificazione. Si limita a un rinvio al disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2023, dopo aver evidenziato che la proposta di legge in esame - in coerenza con l'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006 - prevede l'attuazione del comparto in più tornate contrattuali, delineando, quindi, un percorso di progressiva armonizzazione. A tal proposito, si richiama il dettato dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che stabilisce l'obbligo, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, di accompagnare la relazione tecnica-finanziaria con un quadro analitico di proiezioni finanziarie di almeno

dieci anni, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento; i dati relativi al numero dei destinatari, al costo unitario, agli automatismi diretti e indiretti fino alla completa attuazione; le correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

In conclusione, preso atto che la proposta di legge delinea un percorso di graduale armonizzazione normativa ed economica tra il personale degli enti locali e quello regionale, la Terza Commissione esprime parere favorevole. Tuttavia, raccomanda alla Commissione di merito di richiedere alla Giunta regionale un'integrazione della relazione tecnico-finanziaria nei termini sopra evidenziati.

Integrazione relazione tecnica Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Con riferimento alla nota di pari oggetto con la quale la Prima Commissione permanente del Consiglio regionale ha richiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, un'integrazione della relazione tecnico-finanziaria alla proposta di legge n. 68, si rappresenta quanto segue.

Relativamente alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del Capo I, si fa rinvio alla relazione tecnico-finanziaria già asseverata, che utilizza quale parametro il compenso attualmente previsto per i componenti del CORAN, pari ad euro 40.000 per ciascun componente ordinario ed euro 45.000 per il Presidente, quantificando l'onere complessivo per nove componenti in euro 365.000 annui. La relativa copertura è garantita, per euro 150.000 con le risorse già previste per il funzionamento del CORAN, e per euro 107.500 per il 2025 ed euro 215.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20, programma 01, titolo 1 del bilancio Regionale per i medesimi anni.

In merito all'effettiva disponibilità all'interno della missione 20, programma 01, titolo 1, delle risorse per darvi copertura, si fa presente che attualmente lo stanziamento del fondo suddetto ammonta a euro 9.962.160,97 per l'anno 2025, euro 10.199.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e si stima che, anche al netto della copertura della proposta di legge in argomento, lo stanziamento sia congruo per far fronte agli eventuali prelievi che dovessero essere necessari fino alla conclusione dell'esercizio. La stima è stata effettuata sulla base dell'andamento dei primi nove mesi del 2025, della ricognizione delle esigenze, effettuata da ultimo per l'assestamento di bilancio, e dalla media dei prelievi e delle economie registrate sul medesimo fondo negli ultimi esercizi.

Infine, in considerazione del percorso di graduale armonizzazione, gli oneri afferenti al Capo II trovano copertura, per gli anni ricompresi dal bilancio 2025-2027, nelle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024), in conto della missione 18, programma 01, titolo 1 e, a decorrere dall'anno 2028, in quota parte delle entrate disponibili di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e relative norme di attuazione.

**Integrazione relazione tecnica Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e
Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione**

Si riscontra la nota in oggetto prot. n. 7964 del 12 settembre 2025 che fa seguito al parere favorevole, con osservazioni, della Terza Commissione sulla proposta di legge n. 68 in data 11 settembre 2025, prot. n. 9849/2025, che ha raccomandato alla Commissione competente di richiedere alla Giunta regionale un'integrazione della relazione tecnico-finanziaria con approfondimento dei seguenti punti:

- la relazione tecnica finanziaria non considera i potenziali costi aggiuntivi connessi al funzionamento dell'ARAN Sardegna e all'espletamento delle sue funzioni, come previsti dagli articoli 5, comma 1, e 18, comma 3;
- non da evidenza della effettiva disponibilità all'interno della missione 20, programma 01, titolo 1;
- la relazione tecnica-finanziaria non fornisce i dati e i metodi utilizzati per la loro quantificazione. Quantificazione necessaria per stabilire un quadro analitico delle proiezioni nell'arco di un decennio riferibili alle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento; i dati relativi al numero dei destinatari, al costo unitario, agli automatismi diretti ed indiretti fino alla completa attuazione. Le correlazioni sullo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Con riferimento a quanto sopra occorre osservare che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti degli enti locali), in attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

Il comma 4 della legge regionale n. 9 del 2006 prevede che l'Amministrazione e gli enti locali, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali.

La proposta di legge n. 68, fondamentalmente, dà attuazione all'articolo 12, comma 4, ultimo periodo della legge regionale n. 9 del 2006 che dispone appunto l'istituzione, per legge, dell'ARAN Sardegna "L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali".

La proposta di legge n. 68 per adempiere al comma 3 della legge regionale n. 9 del 2006 introduce le necessarie e preliminari integrazioni alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), onde poter applicare alcuni istituti contrattuali anche al personale degli enti locali. In tal modo si adempie all'articolo 1 della predetta legge che definisce l'ambito di applicazione della norma, precisando che la stessa si applica (comma 2-ter) al "Il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale". Tale comma è stato aggiunto dall'articolo 1 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.).

La legge regionale n. 9 del 2006, in attuazione della legge costituzionale n. 2 del 1993 e della correlata legge di attuazione statutaria dell'articolo 3, lettera b), dello Statuto sardo, il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1997), ha trasferito agli enti locali le funzioni che precedentemente erano in capo alla Regione Sardegna, funzioni attualmente svolte dagli enti locali.

Invero, l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali era legato al trasferimento formale delle risorse cioè, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006 "Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse".

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla determinazione dei criteri ed alla ripartizione tra gli enti delle risorse e dei beni si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005.

Per la quantificazione si tiene conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 234 del 2001.

Secondo quanto dispone la legge regionale n. 9 del 2006, in sede di prima applicazione, la Regione trasferisce agli enti locali un ammontare di risorse di norma corrispondente alla media di quelle da essa utilizzate negli ultimi tre anni per l'esercizio dei medesimi compiti e funzioni conferiti. Mentre, per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica provvede, a valere sulle UPB di cui all'articolo 84 della legge regionale n. 9 del 2006, all'erogazione delle risorse agli enti locali, conformemente al riparto operato ai sensi dell'articolo 84, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006.

I trasferimenti sono disposti in due rate semestrali anticipate e sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l'andamento del tasso d'inflazione, salvo modifiche all'intesa Conferenza Regione enti locali.

È importante precisare che, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2006, tra le risorse da trasferire agli enti locali vi rientrano anche quelle del personale regionale che si occupava dei servizi e funzioni trasferite agli enti locali, province, comunità montane, ecc.

Come previsto dall'articolo 84, la legge regionale n. 9 del 2006 è dotata di norma finanziaria che ha determinato i costi dell'attuazione della stessa come di seguito riportato:

- articolo 84:

- a) agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 94.790.000 per l'anno 2006, in euro 82.635.000 per l'anno 2007 e in euro 82.735.000 per l'anno 2008 e successivi, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi in capo alla Regione e trasferiti ai termini della presente legge agli enti locali;
- b) alle spese a copertura degli oneri relativi al personale trasferito si fa fronte con le risorse iscritte in conto delle UPB S02.066, S02.086 e S02.087; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, previa individuazione delle risorse da trasferire da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di personale.

Per quanto consta, non sono stati fatti i decreti presidenziali di trasferimento delle competenze e delle risorse finanziarie e strumentali come pure non risulta siano state individuate le risorse umane da trasferire agli enti territoriali.

Per quanto sopra si può affermare che la legge regionale n. 9 del 2006 è stata attuata solo nella parte in cui sono state trasferite le competenze agli enti territoriali senza aver trasferito le necessarie risorse finanziarie, strumentali e di risorse umane.

Altro punto fondamentale che è rimasto inattuato, a fronte del trasferimento delle competenze, è la contrattazione unica che si attua attraverso l'istituzione dell'ARAN Sardegna, oggetto della proposta di legge n. 68.

Secondo il quadro complessivo della legge regionale n. 9 del 2006 l'istituzione e l'attuazione del comparto unico Regione enti locali è un obiettivo fondamentale in quanto si afferma che le funzioni che prima svolgeva la Regione, in base ai principi di sussidiarietà e vicinanza, ora sono svolte dagli enti locali.

In conseguenza di ciò, risulta coerente prevedere la progressiva armonizzazione retributiva del personale degli enti locali rispetto a quello regionale, cui la previsione del Comparto unico tende.

La nuova organizzazione del "Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna", stabilita dalla legge regionale n. 9 del 2006 prevede un percorso che deve essere presidiato.

Per il monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli effetti finanziari e contrattuali, secondo quanto disposto dall'articolo 83, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 è prevista l'istituzione di un osservatorio composto dagli Assessori regionali competenti in materia di enti locali, di personale ed organizzazione della Regione, di bilancio e programmazione; esso si avvale del supporto delle strutture degli stessi Assessorati. L'osservatorio assicura altresì il raccordo delle iniziative per l'attuazione della presente legge da parte di tutti gli assessorati e strutture regionali competenti nonché con la Conferenza permanente Regione-enti locali.

Dal punto di vista degli equilibri di bilancio e sostenibilità finanziaria, ancor prima della legge di contabilità pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 17, comma 7, la legge regionale n. 9 del 2006 all'articolo 12, prevede norme di prudenza sia per la Regione sia per gli enti locali.

All'articolo 12, comma 5, è previsto che "Gli oneri derivanti dai contratti collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 4 restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai Contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali".

Ancora. L'omogeneizzazione dei trattamenti retributivi del personale secondo il dettato normativo dev'essere realizzata in più tornate contrattuali mediante un processo graduale regolato secondo una rigorosa valutazione di sostenibilità economico-finanziaria da parte della Regione e degli enti locali, e deve tendere:

- a migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;
- a favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali.

Il legislatore regionale, quindi, pur definendo la norma finanziaria di cui all'articolo 84 della legge regionale n. 9 del 2006, ha previsto che la riforma per l'attuazione del "Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna", si dovesse attuare per fasi successive, nella consapevolezza delle difficoltà della normativa di settore che avrebbe necessariamente comportato analisi puntuali nelle singole fasi di contrattazione. Il tendere all'equiparazione giuridica ed economica dei due comparti è un processo che dovrà avvenire in più fasi nel rispetto degli equilibri di bilancio della Regione e degli enti locali.

In ragione di quanto testé evidenziato, si ritiene che l'obbligo di indicare la copertura finanziaria previsto dall'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006 e dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, per la parte che è immediatamente necessario determinare, debba ritenersi assolto attraverso le risorse cui fa riferimento l'articolo 18, comma 3, della proposta di legge in esame.

Tuttavia, volendo dare un ordine di grandezza sull'impatto finanziario a regime, a seguito della compiuta omogeneizzazione retributiva, calibrata per il prossimo decennio, secondo la previsione di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 194 del 2009, di seguito si riporta la tabella che è stata determinata prendendo in considerazione il fatto che l'incremento percentuale, negli ultimi quindici anni, della retribuzione del contratto dei dipendenti regionali, è stata del 19,72 per cento.

Si precisa che tale incremento nei quindici anni non è stato lineare in quanto ha risentito dell'andamento finanziario ed economico e che l'utilizzo di tale proiezione nel futuro è caratterizzato dall'aleatorietà dei fattori che l'hanno determinata.

	tra il primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2024 l'incremento è stato del 19,71% (arco temporale 15 anni)				
	l'incremento annuale è pari 1,314%				
complessivo al 31/12/2024	biennio 2025-2026	biennio 2027-2028	biennio 2029-2030	biennio 2031-2032	biennio 2033-2034
0,02680					
91.915.328,18 €	2.463.330,80 €	2.529.348,06 €	2.597.134,59 €	2.666.737,80 €	2.738.206,37 €
	91.915.328,18 €				
incrementale nel decennio	94.378.658,98 €	96.908.007,04 €	99.505.141,62 €	102.171.879,42 €	104.910.085,79 €
incremento del costo a dieci anni					12.994.757,61 €

Nell'arco di un decennio, ad invarianza di condizioni che hanno determinato l'incremento medio annuo degli stipendi dei regionali pari a 1,314 per cento, l'importo iniziale di 91.915.328,18 crescerebbe di 12.994.757,61 euro.

In conclusione, la proposta di legge n. 68, avuto riguardo al principio della sostenibilità finanziaria e ai fattori che concorrono a determinarla, pone le basi concrete per l'attuazione di una riforma del funzionamento della pubblica amministrazione della Sardegna.

Relativamente alla metodologia da seguirsi per la quantificazione delle risorse necessarie per la compiuta omogeneizzazione giuridico-economica dei dipendenti degli enti locali e regionali, ove la Regione debba limitarsi ad assicurare la copertura del solo differenziale, si indicano di seguito, i parametri di riferimento da utilizzare per lo scopo:

- numero di dipendenti interessati, con specifica profilazione per livello economico;
- raffronto classificazione del personale e tabella di comparazione;
- calcolo del differenziale circoscritto esclusivamente alla retribuzione tabellare e alla quattordicesima mensilità, senza considerare il trattamento accessorio e variabile, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2006.

Qualora le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria (articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2006) lo dovessero consentire, la stima approssimativa, quantificata sulla base del differenziale del livello di accesso per ciascuna categoria e si volesse optare perché sia la Regione Sardegna a sostenere l'intero costo annuale, sarebbe pari a 91.915.328,96 euro. Nell'arco di un triennio la spesa complessiva è pari a 275.745.984,53 euro.

Si fa rilevare che maggiori oneri per il funzionamento dell'ARAN Sardegna sono limitati all'incremento del numero dei suoi componenti per gli importi indicati nella prima relazione alla proposta di legge n. 68. Si evidenzia, inoltre, che non si prevedono ulteriori costi, posto che le spese di

funzionamento e l'ufficio di supporto sono garantiti dalla Direzione generale del personale attraverso l'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali.

Parere del Consiglio delle autonomie locali

Il Consiglio delle autonomie locali, esaminata la proposta di legge n. 68, ritiene di esprimere parere favorevole sulla stessa, sottolineandone il valore strutturale e strategico, che va ben oltre l'ambito tecnico della contrattazione collettiva e si colloca a pieno titolo nel novero delle riforme di sistema attese da tempo dal comparto pubblico locale della Sardegna.

La proposta in esame dà finalmente attuazione all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, rimasto privo di effetti applicativi per quasi un ventennio.

In quell'occasione, per la prima volta il Consiglio regionale accolse gli stimoli e la collaborazione proattiva del Consiglio delle autonomie locali che, in sede di dibattito e parere sulla legge, si fece portatore dell'esigenza di una più ampia riforma, non più legata alla logica dei trasferimenti di funzioni e risorse dal centro alla periferia, ma protesa a sviluppare un sistema integrato di servizi di prossimità e qualità, assicurando ai comuni piena autonomia operativa e mezzi sufficienti.

L'istituzione formale del comparto unico di contrattazione e la costituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali non configurano una novità concettuale, ma la conclusione - e al tempo stesso il rilancio - di un percorso normativo che affonda le radici nello Statuto speciale della Sardegna (articolo 44).

Si rileva, tuttavia, che la lunga inattuazione della norma ha prodotto e alimentato nel tempo disparità strutturali e una crescente iniquità retributiva tra i dipendenti del sistema Regione e quelli degli enti locali, seppure spesso impegnati nella gestione di funzioni delegate dalla stessa Regione o in compiti amministrativi essenziali per la collettività.

Tale situazione ha determinato, in riferimento alla proposta di legge di cui trattasi, resistenze culturali e amministrative non esplicitate, ma evidenti, che possono essere superate solo con una strategia politica comune che metta al primo posto la rigenerazione della pubblica amministrazione regionale, sempre auspicata e mai venuta alla luce, finalizzata esclusivamente al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Inoltre, non si può sottacere quando sia indispensabile la rigenerazione e la ricostruzione degli organici degli enti intermedi, annichiliti da tentativi di estinzione e da oltre un decennio di commissariamenti.

Appare particolarmente rilevante, infine, nella valutazione complessiva della proposta di legge, esaminare il contesto nazionale in cui essa si inserisce.

Negli ultimi anni, numerosi provvedimenti statali hanno sostenuto la rigenerazione amministrativa dello Stato, attraverso:

- deroghe ai limiti di spesa per nuove assunzioni;
- investimenti straordinari per la formazione e la digitalizzazione;
- misure contro la povertà retributiva e provvedimenti per l'attrazione di nuove professionalità.

Di contro, il sistema delle Autonomie locali è stato sistematicamente penalizzato perché:

- i limiti di spesa per il personale sono rimasti ancorati a parametri decennali, nonostante la progressiva perdita di risorse umane e l'accrescimento dei compiti istituzionali;
- sono mancati i meccanismi compensativi o perequativi per i Comuni più piccoli o più fragili;

- si è dimostrata inadeguata la copertura finanziaria a fronte di nuovi obblighi imposti, anche a seguito del PNRR e della digitalizzazione forzata.

Ne discende una doppia ingiustizia: verso i dipendenti locali, svantaggiati rispetto ai colleghi del comparto statale o regionale e verso i cittadini, privati di un'amministrazione pubblica efficiente, qualificata e in grado di rinnovarsi.

Ciò premesso, il Consiglio delle autonomie locali sottolinea l'importanza della proposta di legge n. 68, la quale pur intervenendo sull'ambito specifico contrattuale, ha in realtà un valore riformatore ben più ampio. Infatti, l'istituzione del comparto unico rappresenta:

- una leva di giustizia sociale mirante al riequilibrio tra amministrazioni pubbliche dello stesso territorio;
- un'opportunità di rigenerazione amministrativa, che incentiva la mobilità, l'aggiornamento professionale, la valorizzazione del merito e il superamento di logiche burocratiche autoreferenziali;
- un motore di ricambio generazionale, in un sistema locale sempre più segnato da carenza di personale, età media elevata e difficoltà di reclutamento.

Tuttavia, esaminando i tempi dell'iter procedurale legislativo, si evidenzia, nonostante il consenso unanime registrato in Consiglio regionale, il palese ritardo accumulato in tale percorso che si rifletterà negativamente in sede attuativa.

Appare chiaro che il buon esito del percorso legislativo non potrà che vedere la luce dopo il periodo feriale con conseguente slittamento della piena operatività dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli Enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), nella più ottimistica delle previsioni, all'inizio del prossimo anno.

Ciò inciderà pesantemente sul ristoro retributivo di circa 11.000 lavoratrici e lavoratori interessati.

A tale proposito è il caso di evidenziare che le risorse del 2024 assegnate ai comuni con la delibera della Giunta regionale n. 46/29 del 29 novembre 2024, in esecuzione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024), al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico del personale degli enti locali a quello del Sistema Regione, ristagnano nella quasi totalità dei bilanci comunali, stante la contraddizione della stessa norma e la mancanza di chiarezza nei criteri di liquidazione.

Pertanto, il Consiglio delle autonomie locali ritiene doveroso emendare, con la proposta di legge n. 68, la predetta disposizione normativa cosicché si possa attuare compiutamente l'omogeneizzazione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione, superando i relativi divari.

Ciò significa provvedere all'allineamento tabellare quale elemento imprescindibile del processo di omogeneizzazione su richiamato.

Tale processo è ancora più urgente non solo per superare la predetta iniquità retributiva, ma per restituire la capacità operativa agli enti locali i cui organici sono ora ridotti allo stremo.

Per queste ragioni, occorre ricostruire l'attrattività del lavoro presso gli enti locali, i quali da un lato devono arginare la costante emorragia di personale verso enti più "allettanti" e dall'altro faticano a reclutare nuovi dipendenti che rifuggono i concorsi da un lavoro sempre più oneroso e privo di prospettive professionali e retributive.

Per le motivazioni addotte, si rende indifferibile l'approvazione e l'attuazione del comparto unico quale unica risposta per realizzare finalmente l'ammodernamento del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna.

Tale iniziativa costituisce, infatti, una riforma storica, una scelta di sistema, di equità e di futuro, da sostenere con determinazione e responsabilità, perché in grado di costruire una Sardegna più forte, più giusta e più attrattiva per le nuove generazioni.

Il Consiglio delle autonomie locali:

- esprime parere favorevole alla proposta di legge regionale n. 68 "Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", tenuto conto delle su riportate indicazioni;
- invita il legislatore regionale a sostenerne l'approvazione in tempi rapidi, assicurando risorse stabili per la sua attuazione, accompagnando la riforma con un cambiamento culturale e organizzativo profondo;
- segnala l'urgenza di un impegno politico forte della Regione in sede di Conferenza Stato Regioni per superare le diseguaglianze normative e finanziarie oggi esistenti tra lo Stato e le Autonomie locali. Parere approvato all'unanimità nella seduta del 5 agosto 2025.

TESTO DEL PROPONENTE**Capo I**

Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione della Sardegna

Art. 1**Oggetto**

1. Con la presente legge la Regione dà applicazione all'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni di cui all'articolo 3, lettera b) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 31 (Statuto speciale per la Sardegna), in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2. È istituito il comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, quale elemento imprescindibile della politica regionale di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione e delegati agli enti locali, così come individuati in maniera puntuale dalla legge regionale n. 9 del 2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2**Principi**

1. La presente legge richiama i principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006 e, in particolare, quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le disposizioni dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 44 dello Statuto.

TESTO DELLA COMMISSIONE**Capo I**

Attuazione del comparto unico, istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali (ARAN Sardegna)

Art. 1**Oggetto e finalità**

1. La presente legge, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e degli altri principi del conferimento delle funzioni agli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, reca disposizioni di attuazione della contrattazione collettiva Regione-enti locali di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 2**Principi**

(soppresso)

Art. 3

Integrazione all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006 con riferimento all'ambito di applicazione

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, dopo le parole "comunità montane" sono aggiunte le parole "unioni di comuni".

Art. 4

Istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione

1. È istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna in attuazione dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione e gli enti locali, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi del comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, di cui fa parte il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, istituti, aziende e agenzie regionali, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali della Sardegna.

Art. 5

Ordinamento e competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Regione. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite si avvale di personale dell'amministrazione regionale messo a disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale. Può, altresì, avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo.

2. L'Agenzia assume le funzioni già

Art. 3

Integrazione all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006 con riferimento all'ambito di applicazione

(soppresso)

Art. 4

Istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali (ARAN Sardegna)

1. È istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 5

Ordinamento e competenze dell'ARAN Sardegna

1. L'ARAN Sardegna è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Regione. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite si avvale di personale dell'Amministrazione regionale messo a disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore regionale competente in materia di personale. Può, altresì, avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo.

attribuite al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione con la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello con riguardo all'Amministrazione, agli enti regionali e agli enti locali della Sardegna nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva regionale, sulla base degli atti di indirizzo approvati con le modalità previste nell'articolo 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione n. 31 del 1998).

3. Rientrano tra le competenze esercitate dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale:

- a) accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva con le confederazioni sindacali alle quali sono affiliate;
- b) svolgere le trattative contrattuali ed esercitare ogni attività relativa alla negoziazione dei contratti collettivi;
- c) quantificare gli oneri diretti e riflessi della contrattazione a carico dell'amministrazione, degli enti, istituti, aziende, agenzie regionali e degli enti locali;
- d) informare costantemente sull'andamento delle trattative ed acquisire i pareri sulle ipotesi contrattuali;
- e) curare la trasmissione delle ipotesi di contratto alla Corte dei conti, con la quantificazione dei costi, ai fini della certificazione di attendibilità dei costi e della loro compatibilità con i limiti della legge finanziaria e di bilancio e degli strumenti di programmazione economica approvati dal Consiglio regionale;
- f) procedere alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi a seguito della certificazione positiva da parte della Corte dei conti;
- g) promuovere l'interpretazione autentica dei contratti collettivi regionali;
- h) prestare assistenza ai fini della contrattazione integrativa attraverso l'espressione di pareri e orientamenti applicativi a valenza generale in ordine all'interpretazione delle clausole e degli istituti contrattuali;
- i) curare le attività di studio, monitoraggio e documentazione con riferimento all'applicazione dei contratti collettivi regionali e alla contrattazione collettiva integrativa nonché all'andamento delle retribuzioni.

2. L'ARAN Sardegna assume la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello con riguardo all'Amministrazione regionale, agli enti regionali e agli enti locali della Sardegna, sulla base degli atti di indirizzo approvati con le modalità previste nell'articolo 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Rientrano tra le competenze esercitate dell'ARAN Sardegna:

- a) accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva con le confederazioni sindacali alle quali sono affiliate;
- b) svolgere le trattative contrattuali ed esercitare ogni attività relativa alla negoziazione dei contratti collettivi;
- c) quantificare gli oneri diretti e riflessi della contrattazione a carico dell'amministrazione, degli enti, istituti, aziende, agenzie regionali e degli enti locali;
- d) informare costantemente sull'andamento delle trattative ed acquisire i pareri sulle ipotesi contrattuali;
- e) curare la trasmissione delle ipotesi di contratto alla Corte dei conti, con la quantificazione dei costi, ai fini della certificazione di attendibilità dei costi e della loro compatibilità con i limiti della legge finanziaria e di bilancio e degli strumenti di programmazione economica approvati dal Consiglio regionale;
- f) procedere alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi a seguito della certificazione positiva da parte della Corte dei conti;
- g) promuovere l'interpretazione autentica dei contratti collettivi regionali;
- h) prestare assistenza ai fini della contrattazione integrativa attraverso l'espressione di pareri e orientamenti applicativi a valenza generale in ordine all'interpretazione delle clausole e degli istituti contrattuali;
- i) curare le attività di studio, monitoraggio e documentazione con riferimento all'applicazione dei contratti collettivi regionali e alla contrattazione collettiva integrativa nonché all'andamento delle retribuzioni.

4 L'ARAN Sardegna sostituisce il

4. L'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un comitato direttivo costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale ed i restanti componenti sono designati di concerto dalle rappresentanze degli enti locali (Consiglio delle autonomie locali della Sardegna (CAL Sardegna), Associazione nazionale dei comuni italiani della Sardegna (ANCI Sardegna), Associazione sarda enti locali (ASEL) e Associazione Italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE). I componenti dell'Agenzia, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Non possono far parte dell'Agenzia né ricoprire le funzioni di presidente persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le già menzionate organizzazioni sindacali o politiche.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le ulteriori modalità di funzionamento dell'Agenzia e i compensi spettanti al presidente e ai restanti componenti.

Comitato per la rappresentanza negoziale (CORAN), subentrando nelle funzioni e nei compiti disciplinati dalla legge regionale n. 31 del 1998.

5. L'ARAN Sardegna esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un Comitato direttivo costituito da nove componenti.

6. Tre componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto Regione e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), in relazione alle rispettive competenze sul personale dipendente e su quello con qualifica dirigenziale.

7. Gli altri sei componenti del Comitato di cui al comma 5 sono nominati, con decreto del Presidente della Regione, ciascuno su designazione, rispettivamente, del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna (CAL Sardegna), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani della Sardegna (ANCI Sardegna), dell'Associazione sarda enti locali (ASEL), dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE), delle Autonomie locali italiane - Lega delle autonomie locali (ALI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

8. Il Comitato costituito dai componenti di cui ai commi 6 e 7 tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del Comparto unico Regione-enti locali.

9. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano o abbiano rivestito nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti. I componenti del Comitato direttivo restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

10. Con deliberazione della Giunta

regionale sono stabilite le ulteriori modalità di funzionamento dell'ARAN Sardegna e i compensi spettanti al presidente e ai restanti componenti.

Capo II

Norme in materia di personale

Art. 6

Riserva di legge regionale in materia di personale

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 il personale della Regione e degli enti locali è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.

Capo II

Norme in materia di personale

(soppresso)

Art. 6

Disciplina del personale del Comparto unico di contrattazione collettiva Regione-enti locali

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006, il personale della Regione e degli enti locali è disciplinato dalla legge regionale nel rispetto delle competenze legislative statali in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione, e dei principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.

Capo II

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 31 del 1998 e n. 9 del 2006

Art. 6 bis

Modifiche ed integrazioni all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) le parole "enti regionali" sono sostituite con le parole "enti del sistema regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998";
- b) dopo le parole "comunità montane" sono aggiunte le parole ", unioni di comuni".

Art. 7

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"2-ter 1. La presente legge disciplina i rapporti di lavoro del personale degli enti locali nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.".

Art. 8

Integrazioni all'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti locali)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente: "16-bis (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti locali)

1. Gli enti locali hanno potestà statutaria e regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal presente titolo.".

Art. 9

Modifiche all'articolo 33 ter della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"2-bis. I criteri per la mobilità all'interno del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna sono deliberati dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.".

Art. 7

Integrazione all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)

(identico)

Art. 8

Introduzione dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti locali)

(identico)

Art. 9

Integrazione all'articolo 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale)

(identico)

Art. 10

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"3-bis. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna la mobilità del personale all'interno degli enti del comparto unico avviene sulla base dei criteri deliberati ai sensi dell'articolo 33 ter, comma 2 bis. Possono essere altresì stipulate intese tra gli enti per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo con la previsione dei relativi oneri, compiti e modalità di esecuzione.".

Art. 11

Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 40-bis della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "la Regione" sono inserite le seguenti: "e gli enti locali". La parola "utilizza" è di conseguenza sostituita con la parola "utilizzano".

Art. 12

Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito con il seguente:

"1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione e gli enti sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna. L'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un comitato direttivo costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale ed i restanti componenti sono designati di concerto, dalle rappresentanze degli enti locali (CAL Sardegna,

Art. 10

Integrazione all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"3-bis. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna la mobilità del personale all'interno degli enti del comparto unico avviene sulla base dei criteri deliberati ai sensi dell'articolo 33-ter, comma 2-bis. Possono essere altresì stipulate intese tra gli enti medesimi ai sensi del comma 3.".

Art. 11

Integrazione all'articolo 40-bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)

(identico)

Art. 12

Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito con il seguente:

"1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione e gli enti sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna). L'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un Comitato direttivo costituito da nove componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e

ANCI Sardegna, ASEL e AICCRE). I membri dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti. Le deliberazioni dell'Agenzia sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti."

Art. 13

Modifiche all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Risorse per la contrattazione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi del comparto unico di contrattazione applicati negli enti locali restano a carico degli stessi enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto delle funzioni locali."

riforma della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto regione e del CFVA. Gli altri sei componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione ciascuno su designazione, rispettivamente, del CAL, dell'ANCI Sardegna, dell'ASEL, dell'AICCRE, delle ALI e dell'UNCCEM. Il Comitato in composizione integrata dai tre componenti designati dalla Giunta regionale e dai sei componenti designati secondo le modalità di cui al quarto periodo tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del Comparto unico Regione-enti locali. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano o abbiano rivestito nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti. I componenti del Comitato direttivo restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni dell'Agenzia, per specifica disciplina, sono adottate a maggioranza e sottoscritte dai rispettivi componenti."

Art. 13

Integrazione all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Risorse per la contrattazione)

(identico)

Art. 14

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (Procedimento di contrattazione)

1 All'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nella contrattazione l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, assunti previo parere obbligatorio espresso dal Consiglio delle autonomie locali nell'ambito delle funzioni consultive e di proposta di cui all'articolo 30 della legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale).";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. L'Assessore competente in materia di personale redige lo schema degli indirizzi tenuto conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. La deliberazione della Giunta regionale che approva gli indirizzi deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio all'Agenzia.".

Art. 15

Integrazioni al titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998 (Norme di coordinamento)

1. Dopo il titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:
"Titolo VI bis (Norme di coordinamento)
Art. 68-bis (Disciplina per gli enti locali)
1. Ai sensi della presente legge per enti, dove non diversamente specificato, si intendono, gli enti regionali e gli enti locali ovunque richiamati.
2. Gli enti locali applicano i principi contenuti nella presente legge nell'ambito della potestà statutaria e regolamentare loro attribuita attuando la distinzione tra gli organi di indirizzo politico e quelli di gestione secondo il proprio ordinamento.

Art. 14

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (Procedimento di contrattazione)

1 All'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nella contrattazione l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, assunti previo parere obbligatorio espresso dal Consiglio delle autonomie locali.";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'Assessore competente in materia di personale redige lo schema degli indirizzi tenuto conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. La deliberazione della Giunta regionale che approva gli indirizzi deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio all'Agenzia.".

Art. 15

Introduzione del titolo VI bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Norme di coordinamento)

(identico)

3. Fino all'emanazione della relativa disciplina contrattuale e per le parti non diversamente disciplinate dalla presente legge continua a trovare applicazione negli enti locali il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni, e per le parti non espressamente derogate con legge regionale continua ad applicarsi il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 16

Modifiche all'articolo 78 della legge regionale n. 31 del 1998 (Proroga del contratto vigente)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Agli enti locali continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale funzioni locali fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale. Il contratto regionale per l'area dei dirigenti e per l'area del personale non dirigente prevede apposite clausole per disciplinare la graduale armonizzazione normativa ed economica del personale della regione e degli enti locali.

3-ter. I procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo, sono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio.

3-quater. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 3-ter si applicano, se più favorevoli per il dipendente, le sanzioni previste dal nuovo contratto collettivo.".

Art. 16

Integrazione all'articolo 78 della legge regionale n. 31 del 1998 (Proroga del contratto vigente)

(identico)

Capo III

Norme finali

Art. 17

Norme di coordinamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni riferite al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (CORAN) si intendono nel senso che la relativa competenza è esercitata dall'ARAN Sardegna.

2. Negli articoli da 59 a 63 della legge n. 31 del 1998 le parole "Comitato" e "Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione" sono sostituite rispettivamente dalle parole "Agenzia" e "Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna" ed i relativi periodi sono conseguentemente coordinati.

3. Con legge regionale sono approvate ulteriori disposizioni necessarie per garantire il coordinamento della normativa regionale con le disposizioni della presente legge.

4. La Giunta regionale acquisisce le eventuali intese in sede di conferenza Stato-regioni ed in conferenza unificata finalizzate ad armonizzare l'ordinamento in materia di organizzazione degli uffici e personale degli enti locali della Sardegna.

Art. 18

Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione è soppresso ed i suoi componenti entrano in carica senza soluzione di continuità quali componenti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione, degli enti regionali e degli enti locali della Sardegna. Il comitato direttivo dell'Agenzia è integrato con due componenti designati di concerto dalle rappresentanze degli enti locali (CAL Sardegna, ANCI Sardegna, ASEL e AICCRE) nominati con decreto del Presidente della Regione.

Capo III

Norme finali

Art. 17

Norme di coordinamento

(identico)

Art. 18

Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione è soppresso ed i suoi componenti entrano in carica senza soluzione di continuità quali componenti del Comitato direttivo dell'ARAN Sardegna. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è integrato da sei componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.

2. L'ARAN Sardegna per lo svolgimento delle funzioni attribuite continua ad avvalersi del personale dell'Amministrazione regionale

2. L'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni attribuite continua ad avvalersi del personale dell'Amministrazione regionale secondo le modalità previste dalla previgente intesa con l'Assessore competente in materia di personale per il funzionamento del comitato per la rappresentanza negoziale della Regione.

3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le ulteriori modalità di funzionamento dell'Agenzia, inclusa la possibilità di estendere i contenuti dell'intesa di cui al precedente comma con professionalità di comprovata esperienza nel campo delle relazioni sindacali anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in euro 80.000 per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Ai medesimi oneri si fa fronte con l'utilizzo delle risorse impegnate per il funzionamento ed i compensi spettanti al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e delle ulteriori somme per i compensi spettanti ai due ulteriori componenti del comitato direttivo.

3. Gli oneri per l'applicazione della presente legge sono valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed euro 30.000.000 per l'anno 2026, con l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024), al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione. La Regione

secondo le modalità previste dalla previgente intesa con l'Assessore competente in materia di personale per il funzionamento del comitato per la rappresentanza negoziale della Regione.

2 bis. In sede di prima applicazione, al fine del transito dei dipendenti degli enti locali nel Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione, l'ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area di provenienza o di ingresso una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il solo dato associativo, da calcolarsi tenendo conto del rapporto tra il dato associativo ed il numero dei dipendenti rappresentati nel comparto o area di provenienza o di ingresso.

3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le ulteriori modalità di funzionamento dell'ARAN Sardegna, inclusa la possibilità di estendere i contenuti dell'intesa di cui al comma 2 con professionalità di comprovata esperienza nel campo delle relazioni sindacali anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 19

Norma finanziaria

1. La Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del Comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della legge regionale n. 31 del 1998, per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, per la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali da assegnare all'ARAN Sardegna.

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati in euro 257.500 per il 2025 ed euro 365.000 a decorrere dal 2026 per il funzionamento dell'ARAN Sardegna di cui all'articolo 5 (missione 01 - programma 01 - titolo 01); ai medesimi oneri si fa fronte, per euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con l'utilizzo delle risorse stanziate per il funzionamento ed i compensi spettanti al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione iscritte in conto della missione 01 -

avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale n. 31 del 1998, per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, per la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali da assegnare all'Agenzia per la rappresentazione negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1). A decorrere dall'anno 2027 per la copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse annualmente stanziare con le singole leggi di bilancio regionale in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1.

programma 01 - titolo 1 e, per euro 107.500 per il 2025 ed euro 215.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per i medesimi anni. A decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante pari quota parte delle entrate disponibili di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione.

3. Gli oneri per l'applicazione del Capo II della presente legge, sono valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed in euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2026; agli stessi oneri si fa fronte, per gli anni 2025, 2026 e 2027, con l'utilizzo di pari risorse iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024), in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione. A decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante pari quota parte delle entrate disponibili di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione.

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 20

Entrata in vigore

(identico)